



## Comunicato n. 4/04.06.2019

**1 - TRATTENUTE AI LAVORATORI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ENBIFF** (art. 19 CCNL sacristi 2018-2021) mentre si richiamano i comunicati nn. 1/13.11.2018, 2/15.01.2019 e 3/26.03.2019, si comunica che a far data dal 01.07.2019 il versamento delle quote, calcolato sempre su base mensile, può essere effettuato TRIMESTRALMENTE entro il giorno 16 del mese successivo (es. luglio, agosto e settembre entro il 16 ottobre) sempre sul CCB UNICREDIT (Roma Pio XI) intestato ad ENBIFF al seguente IBAN IT 02 O 02008 05180 000105493774.

Si prega di inviare notizia e dati del versamento trimestrale via e.mail: enbiff@libero.it unitamente ai dati del datore di lavoro con numero tessera FACI e quelli del lavoratore con riferimento al tesseramento FIUDAC/S 2019.

- 2 - LA TRATTENUTA ENBIFF PER IL SACRISTA ASSUNTO TEMPORANEAMENTE** (max un mese). Quando il sacrista viene assunto temporaneamente, in sostituzione di una altro sacrista assente per ferie, non deve essere a sua volta iscritto all'ENBIFF trattandosi di rapporto di lavoro di così breve durata.
- 3 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA:** l'art. 11 del CCNL prevede al comma 3 che il lavoratore può richiedere ed ottenere, a discrezione del datore di lavoro, un periodo di aspettativa non retribuita, non superiore a tre mesi, per soli gravi motivi personali.

Ad ogni modo questo Ente, conformemente a quanto previsto dalla Legge 53/2000 e D.M. 278/2000, ritiene che sia legittima la richiesta che il lavoratore avanza anche per motivi familiari, riguardanti un membro della famiglia con grado di parentela entro il secondo grado e ferma restando la discrezionalità della concessione di tale aspettativa da parte del datore di lavoro.

- 4- RIPOSO SETTIMANALE:** in riferimento al *contratto part time* il riposo settimanale va calcolato riparametrato con l'orario di lavoro svolto.

A titolo esemplificativo: orario lavoro settimanale *part time* 24 ore diviso per sei giornate lavorative, si trova il coefficiente giorno, che verrà moltiplicato per 3/2 coefficiente da contratto *full time* che prevede 12 ore pari a 1,5 giorni lavorativi di riposo settimanale → (24 : 6 x 3 : 2 = 6 ore)